



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 79
Data di registrazione 17/10/2023

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Affari Legali, Cultura e Attività di Controllo

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ "AGILE" A DECORRERE DAL 18/10/2023 PER LA DURATA DI MESI DUE ALLA DIPENDENTE I.A.

Considerata la richiesta della dipendente I. A. assunta al prot. n.32978/2023 che si allega alla presente determinazione, previo accertamento della possibilità di svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa a cui viene adibita momentaneamente, assegnazione al servizio affari legali area 7;

Tenuto conto che con D.L. 24/03/2022, n.24 è stato di fatto dichiarato la cessazione dello stato di emergenza sanitaria da SARS COVID-19 con decorrenza 1 aprile 2022;

Considerato che con l'entrata in vigore del su citato DL n. 24/2022 nulla è cambiato in termini di normativa di riferimento per quanto concerne la possibilità di svolgimento in modalità "a distanza" delle prestazioni lavorative del personale dipendente degli enti locali;

Preso atto che il nuovo CCNL del personale dipendente delle "Funzioni Locali", siglato in data 16/11/2022, ha disciplinato le regole per il lavoro agile agli artt. 63 e s.s.;

Rilevato che, oltre alle norme contrattuali sopra riportate, ad oggi la normativa di riferimento in materia risulta essere la seguente:

- legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*";

- legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare il comma 3, dell'articolo 14, che prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 e della legge 22 maggio 2017, n.81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

- art.263, del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77 e ss.mm.ii. e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che *“Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”*;

- art.1 D.L. 30/04/2021, n. 56;

- art.6, comma 2, lettera b), del D.L. 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, che stabilisce che il Piano integrato di attività e organizzazione delle amministrazioni pubbliche (PIAO) deve prevedere, tra l'altro, anche la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

- D.M. 08/10/2021;

- Circolare interministeriale c.d. "Brunetta – Orlando" del 05/01/2022;

Considerato che sulla base dei provvedimenti da ultimo citati il quadro d'insieme delle regole per l'attivazione del lavoro agile risulta essere connotato dalle seguenti ulteriori condizioni:

- a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascuna categoria del lavoro in presenza;
- c) l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) la necessità, per l'amministrazione, della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- g) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
- h) il dovere di fornire al lavoratore idonea dotazione tecnologica, che garantisca la sicurezza e il divieto di ricorso all'utenza personale o domestica del dipendente, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati.

Rilevato che a termine di regolamento la compatibilità dell'accesso al lavoro agile deve essere valutata rispetto ai seguenti elementi:

- (a) all'attività svolta dal dipendente;
- (b) ai requisiti previsti dal disciplinare;
- (c) alla regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, nonché al rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Visto l'art. 65 del CCNL del personale Funzioni locali del 16/11/2022 il quale, con riferimento alla stipula di apposito Accordo Individuale, stabilisce che: 1. L'accordo individuale è stipulato per iscritto anche in forma digitale ai sensi della vigente normativa, ai fini della regolarità

amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt.19 e 21 della L. n.81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali: a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato; b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza; c) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'Ente, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art.19 della L. n. 81/2017; d) ipotesi di giustificato motivo di recesso; e) indicazione delle fasce di cui all'art.66 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e b), tra le quali va comunque individuata quella di cui al comma 1, lett. b); f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'ente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della L. n. 300/1970 e successive modificazioni; h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agili, ricevuta dall'amministrazione. 2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Ritenuto pertanto concedere alla dipendente I.A. la modalità agile per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa dal 18/10/2023 per la durata di mesi due salvo comunque diverso termine stabilito da specifiche norme di legge o contrattuali ovvero in presenza di condizioni ritenute incompatibili con lo svolgimento del lavoro "da remoto" da parte del sottoscritto responsabile, condizioni tutte che determineranno l'immediata cessazione degli effetti del presente atto con preavviso di 15 giorni;

DETERMINA

Di disporre che la dipendente I.A. svolga le proprie prestazioni lavorative in modalità "agile" a decorrere dal 18/10/2023 per la durata di mesi due, salvo comunque diverso termine imposto da specifiche norme di legge o contrattuali ovvero si verifichino condizioni ritenute da parte del sottoscritto responsabile incompatibili con lo svolgimento del lavoro in modalità "agile", condizioni tutte – quelle sopra esposte - che determineranno l'immediata cessazione degli effetti del presente atto con preavviso di 15 giorni;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell'Ente;

Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente *OMISSIS*;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le vigenti normative in materia;

Di disporre che la copia per la pubblicazione viene redatta minimizzata e oscurata con gli accorgimenti richiesti dal Regolamento 679/2016(GDPR) in presenza di dati sensibili e pertanto, la conoscenza integrale da parte degli aventi diritto, si fa rinvio agli atti istruttori in possesso di questo ufficio;

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147-*bis*, comma 1 del D.Lgs.267/200;

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Rosa Di Blasi il 17/10/2023

Il Capo Area
di blasi rosa / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)